



CAIRO COMMUNICATION

Procedura per le Operazioni con Parti
Correlate

Cairo Communication S.p.A.

Sede legale: Corso Magenta 55 - 20132 Milano

Capitale sociale: € 6.989.663,10 i.v.

Registro Imprese e Codice Fiscale/Partita IVA n. 07449170153

R.E.A.: MI-1162150

Indice

1. Premesse	2
2. Definizioni	2
3. Ambito di applicazione	5
4. Comitato Parti Correlate	6
5. Operazioni di Minore Rilevanza	8
6. Operazioni di Maggiore Rilevanza	10
7. Operazioni di competenza assembleare	11
8. Delibere quadro	11
9. Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate	12
10. Modifiche alla Procedura	13
11. Flussi informativi	13
12. Disposizioni generali	14

1. PREMESSE

La presente Procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Cairo Communication S.p.A. (la “**Società**”) in attuazione dell’art. 2391-*bis* del codice civile e del regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Parti Correlate**” o “**Regolamento**”) e individua le regole che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

La presente Procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società il 14 maggio 2021, previo parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (in funzione di Comitato Parti Correlate, come di seguito definito).

La presente Procedura riflette le disposizioni del Regolamento Parti Correlate così come modificate dalla delibera Consob del 10 dicembre 2020, n. 21624, che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2021. Pertanto, la presente Procedura entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2021. Sino a tale data, continuerà a trovare applicazione la “*Procedura in materia di operazioni con parti correlate*” approvata dal consiglio di amministrazione della Società l’11 novembre 2010 (successivamente modificata il 26 marzo 2019 e il 14 maggio 2020).

La Procedura tiene conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, contenente indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento Parti Correlate; nell’interpretazione e implementazione della Procedura, si terrà conto di tutte le ulteriori indicazioni, comunicazioni e orientamenti di tempo in tempo adottati da Consob.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si rinvia alla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

2. DEFINIZIONI

2.1 In aggiunta ai termini altrove definiti nella presente Procedura, i termini qui di seguito indicati hanno i seguenti significati; i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa.

Amministratori Coinvolti nell’Operazione: gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF e riconosciuti dal consiglio di amministrazione della Società come in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Amministratori Non Correlati: gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

Codice di Corporate Governance: il Codice di *Corporate Governance* rivolto a tutte le società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

Comitato Parti Correlate o Comitato: il comitato competente in materia di Operazioni con Parti Correlate della Società di cui all'art. 4 della Procedura.

Comitato per la Remunerazione: il comitato che svolge le funzioni previste per il comitato per la remunerazione costituito nell'ambito del consiglio di amministrazione della Società ai sensi del Codice di Corporate Governance.

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società (e/o altre società del Gruppo) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Dirigente Preposto: il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 154-*bis* del TUF.

Gruppo: l'insieme delle società che rientrano nel perimetro di consolidamento della Società.

Interesse Significativo: si intende

- la condivisione di uno o più amministratori esecutivi o altri dirigenti con responsabilità strategiche (che assumano tale qualifica in entrambe le società) che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti in misura preponderante dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'Operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata o collegata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'amministratore esecutivo o del dirigente con responsabilità strategiche;
- la partecipazione, anche indiretta per il tramite di soggetti diversi dalla Società, nella società controllata o nella società collegata con cui l'Operazione è svolta da parte del soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla Società, solo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Parte Correlata. Qualora alla partecipazione nella Parte Correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo. Non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella

società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla società quotata o ad essa collegate.

Operazioni con Parti Correlate ovvero Operazioni: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 (richiamati nel Regolamento Parti Correlate).

Operazioni di Importo Esiguo: indica le Operazioni in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo a carico della Società o, comunque, il prevedibile importo o controvalore delle stesse non superi le seguenti soglie:

- Euro 200.000, nel corso di un anno solare, per singola Operazione con una Parte Correlata persona fisica o insieme di operazioni concluse con una medesima Parte Correlata persona fisica tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- Euro 500.000, nel corso di un anno solare, per singola Operazione con Parte Correlate persona giuridica o insieme di operazioni concluse con una medesima Parte Correlata persona giuridica tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- Euro 1.000.000, nel corso di un anno solare, per singola Operazione conclusa con CAI-RORCS MEDIA S.p.A. o insieme di Operazioni concluse con la medesima tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario; ed
- Euro 1.000.000, nel corso di un anno solare, per singola Operazione conclusa con RCS MediaGroup S.p.A. o insieme di Operazioni concluse con la medesima tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le Operazioni in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società.

Parti Correlate: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 (richiamati nel Regolamento Parti Correlate).

Regolamento (UE) n. 596/2014: il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Regolamento (CE) n. 1606/2002: il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento Emittenti: il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

TUF: il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, adottato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

2.2 L'interpretazione delle definizioni di Operazioni con Parti Correlate e di Parti Correlate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

2.3 I termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Parti Correlate.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 In aggiunta ai casi non facoltativi di esclusione previsti dall'art. 13 del Regolamento Parti Correlate e fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate, le disposizioni del Regolamento Parti Correlate e della presente Procedura non si applicano:

- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- (b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nel paragrafo 3.1(a), in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi che siano Amministratori Indipendenti;
 - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e qualificata con criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (c) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard;
- (d) alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con società collegate, purché nelle società controllate o nelle società collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

- 3.2 Le disposizioni del Regolamento Parti Correlate e della Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 3.3 Fatta eccezione per le Operazioni di Importo Esiguo, gli Amministratori Indipendenti membri del Comitato Parti Correlate che esprime pareri sulle Operazioni, ai sensi della Procedura,
- ricevono, con cadenza almeno annuale, dalle competenti funzioni individuate dalla Società, informazioni sull'applicazione dei casi di esenzione previsti dal Regolamento e dalla presente Procedura, con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza;
 - secondo quanto previsto dal paragrafo 6.7, ricevono, dalle competenti funzioni individuate dalla Società, informazioni in merito alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza e, con cadenza semestrale, verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione.
- 3.4 Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, la Società ha valutato di non estendere l'applicazione della Procedura a soggetti diversi dalle Parti Correlate.

4. COMITATO PARTI CORRELATE

- 4.1 Il consiglio di amministrazione della Società istituisce, al proprio interno, il Comitato Parti Correlate. Il Comitato Parti Correlate coincide con il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità della Società, salvo per i casi di cui all'articolo 4.5, ove coincide con il Comitato per la Remunerazione; resta fermo, in ogni caso, il rispetto dei requisiti di composizione e di funzionamento previsti dal presente articolo 4.
- 4.2 Il Comitato Parti Correlate svolge le funzioni ed esercita le prerogative in materia di Operazioni con Parti Correlate di cui al Regolamento Parti Correlate, alla presente Procedura e a ogni altra disposizione di legge e regolamentare applicabile *pro tempore* vigente. Inoltre, il Comitato Parti Correlate può formulare al consiglio di amministrazione della Società proposte di modifica della presente Procedura.
- 4.3 In caso di Operazioni di Minore Rilevanza, il Comitato Parti Correlate è composto da almeno 2(due) Amministratori Non Correlati e non esecutivi che siano Amministratori Indipendenti, fermo restando quanto segue. Nel caso in cui non sia rispettata la predetta composizione rispetto a una determinata Operazione di Minore Rilevanza vengono adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- qualora sia in carica all'interno del Comitato Parti Correlate almeno 1 (uno) Amministratore Indipendente e Non Correlato, il parere di cui all'art. 5 della Procedura è reso da un collegio composto dal predetto Amministratore Indipendente e Non Correlato e un 1 (un) altro Amministratore Non Correlato individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società tra gli Amministratori Indipendenti della Società;
- nel caso in cui il presidio di cui al precedente punto non possa trovare applicazione, il parere di cui all'art. 5 della Procedura è reso da:
 - il collegio sindacale della Società, a condizione che i componenti del collegio sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; oppure
 - un esperto indipendente, nominato dal presidente del consiglio di amministrazione della Società, sentito il presidente del collegio sindacale.

4.4 In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato Parti Correlate è composto da almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti e Non Correlati, fermo restando quanto segue. Nel caso in cui non sia rispettata la predetta composizione rispetto a una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, vengono adottati, nell'ordine i seguenti presidi equivalenti:

- qualora siano in carica all'interno del Comitato Parti Correlate almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti e Non Correlati in relazione a una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, il parere di cui all'art. 6 della Procedura è reso da un collegio composto dai predetti 2 (due) Amministratori Indipendenti e Non Correlati e un altro Amministratore Indipendente e Non Correlato individuato dal consiglio di amministrazione della Società;
- qualora sia in carica all'interno del Comitato Parti Correlate solo 1 (uno) Amministratore Indipendente e Non Correlato in relazione a una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, il parere di cui all'art. 6 della Procedura è reso da un collegio composto dal predetto Amministratore Indipendente e Non Correlato e altri 2 (due) Amministratori Indipendenti e Non Correlati individuati dal consiglio di amministrazione della Società;
- nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti non possano trovare applicazione, il parere di cui all'art. 6 della Procedura è reso da:
 - il collegio sindacale della Società, a condizione che i componenti del collegio sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; oppure
 - un esperto indipendente, nominato dal presidente del consiglio di amministrazione della Società, sentito il presidente del collegio sindacale.

- 4.5 Qualora l'Operazione abbia ad oggetto l'assegnazione o l'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o a un dirigente con responsabilità strategiche, le funzioni del Comitato Parti Correlate sono svolte dal Comitato per la Remunerazione.
- 4.6 Le deliberazioni relative alle modifiche della presente Procedura sono approvate previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate. Qualora non siano in carica all'interno del Comitato Parti Correlate almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti, le deliberazioni relative alle modifiche della presente Procedura sono approvate previo parere favorevole reso da (i) gli Amministratori Indipendenti (o l'Amministratore Indipendente) in carica all'interno del Comitato Parti Correlate; e (ii) l'altro Amministratore Indipendente (o gli altri Amministratori Indipendenti) individuato/i dal consiglio di amministrazione della Società per integrare il Comitato Parti Correlate affinché lo stesso risulti composto da 3 (tre) Amministratori Indipendenti.
- 4.7 Qualora non siano in carica all'interno del consiglio di amministrazione della Società almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti, le deliberazioni relative alle modifiche della presente Procedura sono approvate previo parere favorevole reso dagli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal presidente del consiglio di amministrazione della Società, sentito il presidente del collegio sindacale.
- 4.8 Delle riunioni del Comitato Parti Correlate è redatto verbale, secondo le modalità previste dal relativo regolamento del comitato. I pareri del Comitato Parti Correlate ai sensi dei seguenti articoli 5 e 6 sono resi per iscritto e vengono allegati al verbale della riunione del Comitato Parti Correlate in cui vengono formulati.

5. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

- 5.1 Il consiglio di amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Minore Rilevanza. Il consiglio di amministrazione della Società approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.2 Il presidente del consiglio di amministrazione della Società e gli organi delegati assicurano che i componenti del Comitato Parti Correlate ricevano tempestivamente, con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento del comitato, complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Il presidente e gli organi delegati assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse a tutti i consiglieri e al collegio sindacale della Società, in conformità all'articolo 150 del TUF.

- 5.3** In base alle informazioni comunicate, qualora un membro del Comitato Parti Correlate sia la controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o Parte Correlata della controparte, lo stesso informa tempestivamente il presidente del consiglio di amministrazione della Società e/o il presidente del Comitato Parti Correlate in modo da consentire l'applicazione dei presidi equivalenti di cui al precedente paragrafo 4.3.
- 5.4** Il Comitato Parti Correlate deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del consiglio di amministrazione della Società. Tale parere è redatto in forma scritta ed è allegato al verbale della riunione del Comitato Parti Correlate in cui viene formulato.
- 5.5** Il Comitato Parti Correlate ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società, tenuto conto dei limiti di *budget* previsti, per ciascuna singola operazione, dal consiglio di amministrazione della Società. Il Comitato Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Parti Correlate.
- 5.6** Le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società aventi a oggetto l'approvazione di una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.7** Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 2391 del Codice Civile, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa, ma possono prendere parte alla relativa discussione.
- 5.8** Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società in merito all'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 5.9** Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi del paragrafo 5.1, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il relativo parere negativo è messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società.
- 5.10** La Società provvede al tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di informazione al pubblico in relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza previsti dal Regolamento, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 nonché da ogni ulteriore disposizione di legge e di regolamento *pro tempore* vigente e applicabile.

6. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 6.1 Il consiglio di amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 6.2 Il presidente del consiglio di amministrazione e gli organi delegati della Società assicurano che il Comitato Parti Correlate sia tempestivamente coinvolto nella fase delle trattative e in quella istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza. Il Comitato Parti Correlate può inoltre chiedere informazioni e formulare osservazioni al presidente del consiglio di amministrazione e agli organi delegati della Società, nonché ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il Comitato Parti Correlate può delegare, allo scopo, uno o più dei suoi componenti.
- 6.3 Si applicano alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, *mutatis mutandis*, i precedenti paragrafi 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.
- 6.4 Il consiglio di amministrazione della Società approva le Operazioni di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.5 Se consentito dallo statuto della Società ovvero in caso di inserimento nella proposta di deliberazione assembleare di una previsione che ne condizioni l'efficacia alle speciali maggioranze qui di seguito indicate, il consiglio di amministrazione della Società può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, qualora: (i) l'assemblea ordinaria abbia previamente autorizzato il compimento dell'Operazione; (ii) nel caso in cui i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei Soci Non Correlati.
- 6.6 La Società provvede al tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di informazione al pubblico in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza previsti dal Regolamento, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 nonché da ogni ulteriore disposizione di legge e di regolamento *pro tempore* vigente e applicabile.
- 6.7 Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la Società:
- comunicherà alla Consob e al Comitato Parti Correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, del Regolamento Parti Correlate, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione di cui al paragrafo 3.1(c), nonché le motivazioni per le quali si ritiene che detta operazione sia un'Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;

- indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista dal paragrafo 3.1(c).

7. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

- 7.1** Fuori dai casi previsti al precedente paragrafo 6.5 e fatto salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 7.2, quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni dei precedenti articoli 5 e 6 si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del consiglio di amministrazione della Società - della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.
- 7.2** Le proposte di deliberazioni relative a Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate. In tale caso, il consiglio di amministrazione della Società non darà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora *(i)* i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e *(ii)* la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti voti contro la proposta del consiglio di amministrazione della Società.

8. DELIBERE QUADRO

- 8.1** Il consiglio di amministrazione della Società può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- 8.2** Nel caso indicato al precedente paragrafo 8.1 e fermo quanto previsto dal precedente articolo 3:
- le disposizioni dei precedenti articoli 5 e 6 si applicano alla delibera quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
 - le disposizioni dei precedenti articoli 5 e 6 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro del consiglio di amministrazione della Società, a condizione che la delibera quadro:
 - abbia efficacia non superiore a 1 (uno) anno;
 - si riferisca a Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
 - riporti il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;

- con cadenza trimestrale, il presidente o gli organi delegati informano il consiglio di amministrazione della Società in merito all’attuazione delle delibere quadro;
- qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della medesima delibera quadro del consiglio di amministrazione della Società superi la soglia di rilevanza di cui alla definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, in occasione dell’approvazione della delibera quadro, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento informativo ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Parti Correlate.

9. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

9.1 Ferme restando le esenzioni di cui al precedente articolo 3, la Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti società controllate dalla Società e che siano oggetto di un esame preventivo o di un’approvazione preventiva della Società, a eccezione delle Operazioni cui sia applicabile la procedura per operazioni con parti correlate della controllata RCS Media-Group S.p.A..

9.2 A tali fini:

- l’esame o l’approvazione delle operazioni non devono necessariamente essere condotti in virtù di regolamenti interni né devono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, essendo necessario ma sufficiente che un esponente aziendale della Società esamini preventivamente o approvi le operazioni in forza delle deleghe a esso conferite;
- per “esame” si intende non già la mera ricezione di informazioni sull’operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell’operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell’operazione da parte della società controllata;
- si terrà conto dei processi decisionali, relativi alle operazioni compiute dalle controllate, adottati dalle Società indipendentemente dall’attuazione del Regolamento Parti Correlate, per scelta autonoma o per imposizione di legge.

- 9.3** Al fine di dare attuazione a quanto previsto dai paragrafi 9.1 e 9.2, le società controllate informano tempestivamente gli organi delegati della Società delle Operazioni con Parti Correlate che intendono approvare, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura.
- 9.4** Nel caso di Operazioni con Parti Correlate *(i)* di cui siano parti società controllate dalla Società e che siano oggetto di un esame preventivo o di un'approvazione preventiva della Società; e *(ii)* alle quali sia applicabile la procedura per operazioni con parti correlate della controllata RCS Media-Group S.p.A., tale Operazione sarà portata a conoscenza del Comitato Parti Correlate alla prima riunione utile.

10. MODIFICHE ALLA PROCEDURA

- 10.1** Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal consiglio di amministrazione della Società previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate in conformità con quanto previsto dai precedenti paragrafi 4.6 e 4.7.
- 10.2** Il Comitato Parti Correlate della Società valuterà periodicamente – con cadenza almeno triennale – la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla presente Procedura, tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari e della futura prassi applicativa, nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Società e del Gruppo.
- 10.3** Il Comitato Parti Correlate può formulare al consiglio di amministrazione della Società proposte di modifica della presente Procedura.
- 10.4** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate in conformità con quanto previsto dai precedenti paragrafi 4.6 e 4.7, è autorizzato ad apportare alla presente Procedura ogni modifica di carattere meramente formale e che non alteri, nella sostanza, il contenuto della Procedura stessa, dandone successivamente informazione al consiglio di amministrazione della Società in occasione della prima riunione utile di tale organo.
- 10.5** Il Dirigente Preposto monitora la perdurante adeguatezza delle soglie di rilevanza di cui alla presente Procedura, riferendo in merito presidente del consiglio di amministrazione della Società e al Presidente del Comitato Parti Correlate.
- 10.6** Le modifiche alla Procedura sono pubblicate senza indugio nel sito *internet* delle Società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile.

11. FLUSSI INFORMATIVI

- 11.1** I soggetti responsabili dell'avvio di un'operazione devono preventivamente accertarsi:
- se la controparte di tale operazione sia una Parte Correlata;
 - se l'operazione medesima rientri nell'ambito di applicazione della Procedura seguendo le modalità operative definite dalla Società;
 - nel caso di Operazioni con Parti Correlate con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con società collegate, se nelle società controllate o nelle società collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società; e
 - nel caso in cui la controparte dell'operazione sia una società fiduciaria ovvero sia sotto il controllo di una società fiduciaria, dell'identità del beneficiario dell'operazione e, in particolare, se tale beneficiario sia una Parte Correlata.
- 11.2** Gli organi delegati della Società, eventualmente consultandosi con il presidente del Comitato Parti Correlati, valutano se l'operazione proposta rientra tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 11.3** Le Parti Correlate della Società comunicano tempestivamente al Dirigente Preposto le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla presente Procedura.
- 11.4** Il presidente o gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al Dirigente Preposto, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 154-*bis* del TUF.
- 11.5** I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5, del TUF, che siano Parti Correlate delle Società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle operazioni con le medesime e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

12. DISPOSIZIONI GENERALI

L'applicazione del Regolamento Parti Correlate e della Procedura non pregiudica quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile; pertanto, gli amministratori che abbiano un interesse, anche potenziale e indiretto, in un'Operazione con Parti Correlate sono tenuti a informarne tempestivamente il consiglio di amministrazione della Società, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse.